

**TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ PINOCCHIO -
SCUOLA ITALIANA DELL'INFANZIA PINOCCHIO**



S T A T U T O

Indice

STATUTO	3
I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
II. DISPOSIZIONI DELLO STATO GIURIDICO	4
III. DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	5
IV. RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTANZA LEGALE	5
V. SIGILLO E TIMBRO	6
VI. ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	6
VII. ORGANIZZAZIONE INTERNA	8
VIII. GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	10
IX. DIRETTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	13
X. ORGANI PROFESSIONALI E ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	15
XI. GESTIONE FINANZIARIA	15
XII. ATTI GENERALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	16
XIII. PATRIMONIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E RESPONSABILITÀ PER I SUOI OBBLIGHI	17
XIV. PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ	18
XV. SEGRETO D'UFFICIO E SEGRETO PROFESSIONALE.....	19
XVI. CONTROLLO.....	20
XVII. DIPENDENTI E RAPPORTI DI LAVORO	20
XVIII. COLLABORAZIONE CON IL SINDACATO	21
XIX. TUTELA DELL'AMBIENTE	22
XX. GENITORI OVVERO TUTORI DEI BAMBINI.....	22
XXI. DOCUMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	23
XXII. DIFESA.....	23
XXIII. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	24
XXIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della Legge sulle istituzioni e dell'articolo 41, comma 1, della Legge sull'educazione e istruzione prescolare, il Consiglio di amministrazione del Talijanski dječji vrtić Pinocchio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio, con il consenso del fondatore Unione Italiana, nella seduta tenutasi il giorno 08.04.2026, adotta il seguente

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Statuto disciplina lo status, la denominazione, la sede, l'attività, l'organizzazione interna, le competenze e le modalità decisionali dei singoli organi, la rappresentanza e la rappresentanza legale, la responsabilità per gli obblighi, i tipi e la durata dei singoli programmi, le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi, l'orario di lavoro della scuola dell'infanzia, pubblicità dell'attività, la tutela dell'ambiente nonché altre questioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività e la gestione del Talijanski dječji vrtić Pinocchio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio.

Articolo 2

Il Talijanski dječji vrtić Pinocchio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio (di seguito: Scuola dell'infanzia) è un'istituzione che svolge l'attività di educazione e istruzione prescolare quale servizio pubblico e provvede alla cura dei bambini della prima infanzia ed in età prescolare (di seguito: educazione prescolare), realizzando programmi di educazione, istruzione, tutela sanitaria, alimentazione e assistenza sociale conformemente alle caratteristiche evolutive e ai bisogni dei bambini nonché ai bisogni sociali, culturali, religiosi e di altra natura delle famiglie.

Nell'ambito dei pubblici poteri, la Scuola dell'infanzia svolge i seguenti compiti:

- iscrizione e cancellazione dei bambini con la tenuta della relativa documentazione,
- rilascio di attestati e pareri,
- inserimento dei dati relativi alla Scuola dell'infanzia nel registro elettronico comune,

ed è tenuta ad agire conformemente alle disposizioni della legge che disciplina il procedimento amministrativo generale.

Articolo 3

L'educazione prescolare viene organizzata e attuata per i bambini dal compimento del primo anno di vita fino all'inizio della scuola elementare.

Articolo 4

Nella Scuola dell'infanzia l'attività educativo-istruttiva si svolge in lingua italiana e croata e in scrittura latina.

La Scuola dell'infanzia dedica particolare attenzione alla conservazione e allo sviluppo della lingua e della cultura italiane quali parti integranti dell'identità della Comunità nazionale italiana, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e ai trattati internazionali.

Articolo 5

L'educazione prescolare si realizza sulla base dello Standard pedagogico statale dell'educazione e istruzione prescolare, emanato dal Parlamento croato su proposta del Governo della Repubblica di Croazia.

Con lo Standard pedagogico statale dell'educazione e istruzione prescolare vengono stabiliti:

1. i criteri relativi al numero di bambini nei gruppi educativi,
2. la struttura dei programmi in relazione alla durata e alla destinazione,
3. i criteri relativi al numero di educatori, collaboratori professionali e altri dipendenti nella scuola dell'infanzia,
4. i criteri per il finanziamento dei programmi delle scuole dell'infanzia,
5. le condizioni materiali e finanziarie di lavoro,
6. l'educazione e l'istruzione prescolare dei bambini con bisogni particolari (bambini con difficoltà nello sviluppo e bambini dotati),
7. l'educazione e l'istruzione prescolare dei figli di cittadini croati all'estero,
8. l'educazione e l'istruzione prescolare dei bambini appartenenti alle minoranze nazionali.

II. DISPOSIZIONI DELLO STATO GIURIDICO

Articolo 6

Il fondatore e proprietario della Scuola dell'infanzia è l'Unione Italiana, con sede a Fiume, Uljarska 1, OIB: 10823861913, iscritta nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia con il numero di registro: 00001921 (di seguito: Fondatore).

La Scuola dell'infanzia è stata fondata in base alla Delibera di fondazione dell'istituzione prescolare Talijanski dječji vrtić Pinokio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio del 30 maggio 2012, modificata con le Modifiche della Delibera di fondazione del 1° luglio 2013.

Il Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport ha emesso la Decisione sulla conformità alla legge della Delibera di fondazione dell'istituzione prescolare Talijanski dječji vrtić Pinokio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio, CLASSE: UP/I-601-02/11-01/00019, N. PROT.: 533-04-12-0007 del 6 giugno 2012.

Il Fondatore, l'Unione Italiana, oltre ai diritti di fondazione, ha anche un ruolo strategico nella conservazione, nello sviluppo e nella promozione dell'identità della Comunità nazionale italiana attraverso l'attività della Scuola dell'infanzia, in particolare nell'ambito della lingua, della cultura e dei programmi educativo-istruttivi.

Articolo 7

La Scuola dell'infanzia è una persona giuridica con i diritti, gli obblighi e le responsabilità stabiliti dalla Legge, dalla Delibera di fondazione della Scuola dell'infanzia e dallo Statuto.

III. DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 8

La denominazione della Scuola dell'infanzia è: Talijanski dječji vrtić Pinocchio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio.

La denominazione abbreviata della Scuola dell'infanzia è: TDV Pinocchio – SII Pinocchio.

La Scuola dell'infanzia è un'istituzione iscritta nel registro ufficiale delle istituzioni presso il Tribunale commerciale di Zara con il numero di iscrizione (MBS): 110031450.

La sede della Scuola dell'infanzia è a Zara, Kornatski prilaz 9.

Articolo 9

La Scuola dell'infanzia può modificare la denominazione e la sede con delibera del Fondatore.

Articolo 10

La Scuola dell'infanzia è tenuta ad esporre la targa sull'edificio in cui ha sede. La targa della Scuola dell'infanzia contiene: lo stemma della Repubblica di Croazia, la dicitura “Republika Hrvatska” e la denominazione della Scuola dell'infanzia di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

La targa della Scuola dell'infanzia è esposta sul lato sinistro dell'ingresso principale, guardando la facciata dell'edificio.

IV. RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 11

Il direttore organizza e dirige l'attività e la gestione della Scuola dell'infanzia, rappresenta la Scuola dell'infanzia e ne assume la rappresentanza legale, e compie tutti gli atti giuridici in nome e per conto della Scuola dell'infanzia conformemente alla legge e al presente Statuto.

Il direttore dirige l'attività professionale della Scuola dell'infanzia ed è responsabile dello svolgimento dell'attività professionale.

Il direttore della Scuola dell'infanzia dispone di tutti i poteri nei rapporti giuridici nell'ambito delle attività iscritte nel registro giudiziario, ad eccezione di:

- agire quale controparte contrattuale e stipulare con la Scuola dell'infanzia contratti in nome proprio e per conto proprio, in nome proprio ma per conto di terzi ovvero in nome e per conto di terzi,
- stipulare contratti per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di attrezzature nonché per l'acquisto di beni strumentali e di altri beni il cui valore singolo supera l'importo di € 2.000,00, e oltre tale importo con il previo consenso del presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Il direttore può conferire procura ad altra persona affinché rappresenti la Scuola dell'infanzia nei rapporti giuridici nei limiti dei propri poteri, conformemente alle disposizioni della legge che disciplina i rapporti obbligatori.

V. SIGILLO E TIMBRO

Articolo 13

La Scuola dell'infanzia utilizza nei rapporti giuridici:

- un sigillo con lo stemma della Repubblica di Croazia, di forma rotonda, del diametro di 38 mm. Lungo il bordo del sigillo è riportata la dicitura: Republika Hrvatska, la denominazione e la sede della Scuola dell'infanzia di cui all'articolo 8 del presente Statuto; al centro del sigillo si trova lo stemma della Repubblica di Croazia. Con il sigillo vengono autenticati gli atti che la scuola dell'infanzia emana nell'ambito dei pubblici poteri.
- un sigillo di forma rotonda, del diametro di 38 mm, contenente la denominazione e la sede della Scuola dell'infanzia di cui all'articolo 8 del presente Statuto, utilizzato per la ordinaria gestione amministrativo - finanziaria e per l'autenticazione degli scritti che non hanno le caratteristiche degli atti di cui al comma 1, punto 1, del presente articolo.
- un timbro di forma rettangolare della lunghezza di 60 mm e della larghezza di 22 mm, contenente la denominazione e la sede della Scuola dell'infanzia, dotato di uno spazio vuoto nel quale vengono annotati la data e la sigla di classificazione dei documenti in entrata.

Tutti i sigilli devono essere registrati e contrassegnati con un numero progressivo e viene tenuto un libro di evidenza sul loro utilizzo e sulla loro custodia.

Sulle modalità di utilizzo, sulla ripartizione e sulle persone responsabili della custodia dei sigilli delibera il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

VI. ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 14

L'attività della Scuola dell'infanzia è l'educazione e l'istruzione prescolare nonché la cura dei bambini della prima infanzia ed in età prescolare dal compimento del primo anno di vita fino all'inizio della scuola elementare, che si realizza secondo determinati programmi.

L'educazione e l'istruzione dei bambini della prima infanzia ed in età prescolare si realizzano sulla base del Curricolo nazionale per l'educazione e l'istruzione prescolare (di seguito: Curricolo nazionale) e del Curricolo della Scuola dell'infanzia.

Il Curricolo nazionale è emanato dal ministro competente per l'istruzione, mentre il Curricolo della Scuola dell'infanzia è adottato, entro il 30 settembre dell'anno pedagogico in corso, dal Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia. Con il Curricolo della Scuola dell'infanzia vengono stabiliti: il programma, la destinazione del programma, i titolari del programma, le modalità di realizzazione del programma, il calendario delle attività del programma e le modalità di valutazione.

Il Consiglio di amministrazione della scuola dell'infanzia adotta il curriculum della scuola dell'infanzia di norma ogni cinque anni e, in base alle esigenze, sono possibili sue integrazioni e modifiche.

Articolo 15

L'attività della scuola dell'infanzia comprende:

- i programmi regolari di cura, educazione, istruzione, tutela sanitaria, alimentazione e assistenza sociale dei bambini in età prescolare, adeguati ai bisogni evolutivi dei bambini nonché alle loro possibilità e capacità
- i programmi per i bambini in età prescolare con bisogni particolari (bambini con difficoltà nello sviluppo e bambini dotati)
- il programma per i bambini appartenenti alle minoranze nazionali
- il programma di prescuola, integrato nel programma regolare di educazione prescolare
- i programmi di apprendimento precoce delle lingue straniere e altri programmi di contenuto artistico, culturale, religioso e sportivo
- i programmi alternativi

La Scuola dell'infanzia può realizzare anche altri programmi conformemente ai bisogni dei bambini e alle richieste dei genitori.

Articolo 16

La Scuola dell'infanzia svolge l'attività di educazione precoce e prescolare quale servizio pubblico.

Articolo 17

La Scuola dell'infanzia può modificare la propria attività soltanto con il previo consenso del Fondatore.

Articolo 18

Nella realizzazione dei programmi di cui all'articolo 15 del presente Statuto la Scuola dell'infanzia è tenuta a:

- creare condizioni adeguate alla crescita e allo sviluppo di ogni bambino
- integrare l'educazione familiare e instaurare, con la propria apertura, una collaborazione attiva con i genitori e con l'ambiente immediato dei bambini.

Articolo 19

La Scuola dell'infanzia svolge la propria attività sulla base del Piano e programma annuale di lavoro, adottato per ogni anno pedagogico.

L'anno pedagogico dura dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il Piano e programma annuale di lavoro per l'anno pedagogico è adottato dal Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno pedagogico in corso.

Anche la Relazione sulla realizzazione del Piano e programma annuale di lavoro viene adottata entro il 30 settembre.

Il Piano e programma annuale di lavoro comprende i programmi dell'attività educativo-istruttiva, i programmi di tutela sanitaria, igiene e alimentazione, i programmi di assistenza sociale e altri programmi realizzati d'intesa con i genitori.

Articolo 20

La Scuola dell'infanzia iscrive i bambini ai programmi educativo-istruttivi secondo il piano delle iscrizioni adottato dal Consiglio di amministrazione per l'anno pedagogico.

La delibera sulle iscrizioni contiene:

- le condizioni di iscrizione alla Scuola dell'infanzia
- le precedenza nell'iscrizione
- i termini per la stipula dei contratti
- l'importo del corrispettivo per i servizi della Scuola dell'infanzia
- gli altri dati rilevanti per l'iscrizione dei bambini e per l'erogazione dei servizi.

La Scuola dell'infanzia pubblica la delibera sull'iscrizione dei bambini sulle proprie pagine web e sull'albo.

Il piano delle iscrizioni dei bambini di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conforme alle possibilità di spazio, di personale e finanziarie della Scuola dell'infanzia.

Articolo 21

La Scuola dell'infanzia è tenuta a istituire la documentazione pedagogica e sanitaria nonché le altre evidenze conformemente alla legge.

Articolo 22

Nella Scuola dell'infanzia non sono consentite la promozione e la vendita di beni e servizi che non servono alle finalità dell'educazione e dell'istruzione o che sono nocivi per la salute, la crescita e lo sviluppo dei bambini della prima infanzia ed in età prescolare.

VII. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 23

Con l'organizzazione interna della Scuola dell'infanzia viene assicurata la realizzazione dell'attività di educazione prescolare mediante lo svolgimento coordinato dei programmi educativi, istruttivi e sanitari, dell'attività professionale-pedagogica e delle mansioni giuridiche, amministrative, contabili-finanziarie e ausiliario-tecniche.

Con l'organizzazione interna della Scuola dell'infanzia vengono collegate tutte le forme di lavoro e di attività secondo il tipo e l'affinità dei programmi e delle mansioni, al fine di conseguire risultati di lavoro adeguati nel processo di educazione prescolare e di cura dei bambini, un adeguato soddisfacimento dei loro bisogni e interessi nonché l'operatività della Scuola dell'infanzia quale servizio pubblico.

Con il Regolamento sull'organizzazione interna e sulle modalità di lavoro vengono disciplinati più dettagliatamente l'organizzazione, i posti di lavoro nella Scuola dell'infanzia e l'operatività della Scuola dell'infanzia quale servizio pubblico.

Articolo 24

I programmi di tutela sanitaria dei bambini, di igiene e di corretta alimentazione dei bambini nonché di assistenza sociale si realizzano conformemente alle decisioni dei ministeri competenti.

Articolo 25

Le mansioni professionali-pedagogiche vengono organizzate e realizzate nell'ambito educativo-istruttivo, sanitario e dell'assistenza sociale, al fine di soddisfare i bisogni e gli interessi dei bambini e di stimolare e promuovere l'attività educativo-istruttiva.

Articolo 26

Nella Scuola dell'infanzia vengono organizzate anche le mansioni giuridiche, amministrativo-professionali e contabili-finanziarie al fine di realizzare l'attività della Scuola dell'infanzia quale servizio pubblico, di istituire la documentazione e le evidenze pedagogiche, di rilasciare atti pubblici, di realizzare i diritti dei frequentanti la Scuola dell'infanzia e dei genitori, di garantire la pubblicità dell'attività della Scuola dell'infanzia, di svolgere altre mansioni amministrativo-professionali e contabili-finanziarie necessarie all'attività e alla gestione della Scuola dell'infanzia, nonché di realizzare i diritti e gli obblighi dei dipendenti della Scuola dell'infanzia.

Articolo 27

Le mansioni ausiliario-tecniche nella Scuola dell'infanzia vengono organizzate al fine di assicurare condizioni tecniche e di altra natura adeguate alla realizzazione del piano e programma di lavoro, nonché le altre condizioni necessarie all'attività e alla gestione della Scuola dell'infanzia secondo i normativi e gli standard di lavoro prescritti.

Articolo 28

Nella Scuola dell'infanzia viene organizzata e attuata l'attività educativo-istruttiva con i bambini suddivisi in gruppi educativi a permanenza giornaliera intera e, secondo le esigenze, possono essere introdotte permanenze di mezza giornata e permanenze giornaliere ridotte.

I programmi di cui al comma 1 del presente articolo vengono organizzati e attuati conformemente allo standard pedagogico prescritto dell'educazione precoce e prescolare e al piano e programma annuale di lavoro della Scuola dell'infanzia.

Articolo 29

Nella Scuola dell'infanzia il lavoro con i bambini è organizzato in gruppi educativi del nido e della scuola dell'infanzia.

Il numero dei gruppi educativi nonché il numero e l'età dei bambini negli stessi, la dimensione dei locali per il soggiorno giornaliero, il normativo relativo alle attrezzature e il normativo relativo al lavoro diretto dell'educatore nel gruppo educativo sono disciplinati conformemente allo Standard pedagogico statale dell'educazione e istruzione prescolare.

Articolo 30

L'orario di lavoro della scuola dell'infanzia è stabilito dalle ore 6:30 alle ore 16:30.

L'orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì.

Qualora venga accertata l'esigenza dei genitori e dei bambini di una diversa distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, di un prolungamento dell'orario di lavoro o dell'utilizzo dei programmi il sabato, verrà stabilita una nuova distribuzione giornaliera, ovvero settimanale, dell'orario di lavoro per il necessario numero di dipendenti.

Il riposo giornaliero dei dipendenti della Scuola dell'infanzia è organizzato in modo da assicurare la realizzazione dei programmi, la vigilanza sui bambini e da consentire il contatto con l'utenza.

La distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario di lavoro, il riposo giornaliero e l'orario di ricevimento dell'utenza, dei genitori ovvero dei tutori dei bambini e degli altri cittadini vengono stabiliti con il Piano e programma annuale di lavoro, in merito al quale delibera il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

La Scuola dell'infanzia è tenuta a informare il pubblico dell'orario di lavoro ovvero di ricevimento tramite i mezzi di comunicazione di massa, sul proprio albo e in altro modo appropriato.

VIII. GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 31

La Scuola dell'infanzia è gestita dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri.

Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Fondatore.

Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione è nominata dal Fondatore, un membro è eletto dai genitori dei bambini utenti dei servizi, mentre gli altri membri del consiglio di amministrazione sono eletti a scrutinio segreto tra gli educatori e i collaboratori professionali della scuola dell'infanzia.

Il membro del consiglio di amministrazione nominato dal fondatore deve aver concluso almeno un corso di studi universitari triennali o un corso di studi professionali con il quale si acquisiscono almeno 180 crediti ECTS e non può essere dipendente della scuola dell'infanzia presso la quale viene nominato il consiglio di amministrazione.

Articolo 32

Il Collegio degli educatori della Scuola dell'infanzia elegge un membro del Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto tra gli educatori e i collaboratori professionali della Scuola dell'infanzia.

Ogni membro del Collegio degli educatori ha diritto di proporre un candidato a membro del Consiglio di amministrazione. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti espressi.

La seduta del Collegio degli educatori, nella quale viene eletto il rappresentante degli educatori e dei collaboratori professionali, si tiene secondo le regole di funzionamento di tale organo.

Articolo 33

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura quattro anni.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione decorre dal giorno della costituzione del Consiglio di amministrazione.

Dopo la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione viene convocata la prima seduta (costitutiva) del Consiglio di amministrazione.

La prima seduta del Consiglio di amministrazione è convocata dal Fondatore.

L'ordine del giorno della seduta costitutiva contiene obbligatoriamente la relazione del Fondatore sulla nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Nella prima seduta vengono verificati i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.

Articolo 34

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di amministrazione appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

Il mandato del presidente del consiglio di amministrazione dura quattro anni.

La stessa persona può essere rieletta presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 35

Il presidente del Consiglio di amministrazione prepara, convoca e presiede le sedute. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal membro del Consiglio di amministrazione da lui autorizzato per iscritto.

Il presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio di amministrazione anche su richiesta scritta del direttore e di un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione.

Articolo 36

Il Consiglio di amministrazione:

1. su proposta del direttore adotta:

- lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione interna e sulle modalità di lavoro, con il consenso del Fondatore
- gli altri atti generali stabiliti dal presente Statuto e dalla legge,
- il Piano e programma annuale di lavoro della Scuola dell'infanzia,
- la Relazione sulla realizzazione del Piano e programma annuale della Scuola dell'infanzia,
- il piano finanziario e i rendiconti finanziari della Scuola dell'infanzia,
- il curriculum della scuola dell'infanzia
- il piano delle iscrizioni dei bambini nell'anno pedagogico in corso.

2. delibera, con il consenso del Fondatore:

- sulla ripartizione dell'utile, conformemente agli atti del Fondatore,
- sulla modifica dell'attività della Scuola dell'infanzia,
- sulla concessione in locazione degli edifici e degli spazi della Scuola dell'infanzia o sulla modifica della loro destinazione,
- sulla fondazione di un'altra persona giuridica;

3. delibera:

- sui ricorsi dei genitori ovvero dei tutori dei bambini,
- sull'instaurazione e sulla cessazione del rapporto di lavoro su proposta del direttore della scuola dell'infanzia,

- sulle richieste dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, se la legge o altra norma non dispongono diversamente,
 - delibera, su proposta del direttore, sull'invio degli educatori e dei collaboratori professionali a visita medica
 - su altre questioni previste dagli atti generali della Scuola dell'infanzia
 - sull'esecuzione di lavori, sull'acquisto di attrezzature, di beni strumentali nonché di altri beni della Scuola dell'infanzia,
4. propone al Fondatore:
- la modifica della denominazione e della sede della Scuola dell'infanzia,
 - le modifiche dello stato giuridico della Scuola dell'infanzia;
5. esamina:
- le istanze e le proposte dei cittadini su questioni di interesse per l'attività della Scuola dell'infanzia,
 - i risultati dell'attività educativo-istruttiva nella Scuola dell'infanzia;
6. propone al direttore:
- le misure volte alla realizzazione della politica gestionale della Scuola dell'infanzia,
 - gli indirizzi fondamentali per l'attività e la gestione della Scuola dell'infanzia.
7. elegge:
- il vicedirettore.

Il Consiglio di amministrazione esamina e delibera anche su altre questioni conformemente alla legge, al presente Statuto e agli altri atti generali della Scuola dell'infanzia.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad acquisire il parere del Fondatore sulle questioni di particolare rilievo per l'attività e lo sviluppo della Scuola dell'infanzia.

Articolo 37

Il Consiglio di amministrazione può deliberare validamente se alla seduta è presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione adotta le delibere a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.

In deroga alla disposizione del comma 2 del presente articolo, le delibere di approvazione dello Statuto, del piano finanziario annuale e del conto finanziario annuale sono adottate a maggioranza assoluta del numero complessivo dei membri del Consiglio di amministrazione.

Le modalità di funzionamento e di deliberazione sono disciplinate più dettagliatamente dal Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 38

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

- rappresenta il Consiglio di amministrazione,
- convoca le sedute del Consiglio di amministrazione e le presiede,
- firma gli atti adottati dal Consiglio di amministrazione,
- svolge altre mansioni secondo le norme, gli atti generali della Scuola dell'infanzia e le deleghe del Consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Ai lavori del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il direttore della Scuola dell'infanzia.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono presenziare anche altre persone invitate dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore della Scuola dell'infanzia, ovvero invitate in base a conclusione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 40

La convocazione delle sedute, la definizione dell'ordine del giorno, le modalità di funzionamento e di deliberazione del Consiglio di amministrazione sono disciplinate più dettagliatamente dal Regolamento di procedura.

IX. DIRETTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 41

Il direttore è il dirigente gestionale e professionale della Scuola dell'infanzia.

Il direttore svolge le mansioni stabilite dalla legge, dagli atti emanati in base alla legge, dal presente Statuto e dagli altri atti generali della Scuola dell'infanzia, e in particolare:

- organizza e dirige l'attività e la gestione della Scuola dell'infanzia,
- rappresenta la Scuola dell'infanzia e ne assume la rappresentanza legale,
- compie tutti gli atti giuridici in nome e per conto della Scuola dell'infanzia,
- risponde della legittimità dell'operato della Scuola dell'infanzia,
- propone il Piano e programma annuale di lavoro della Scuola dell'infanzia,
- propone gli atti generali adottati dal Consiglio di amministrazione,
- propone la Relazione sulla realizzazione del Piano e programma annuale di lavoro della Scuola dell'infanzia,
- attua le delibere del Consiglio di amministrazione e del Collegio degli educatori,
- partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto,
- è tenuto ad avvertire il Consiglio di amministrazione e il Collegio degli educatori dell'illegittimità delle delibere,
- adotta autonomamente le decisioni relative all'attività e alla gestione della Scuola dell'infanzia rientranti nelle proprie competenze,
- firma i contratti di lavoro e gli altri atti della Scuola dell'infanzia rientranti nelle proprie competenze,
- organizza il lavoro ed effettua l'assegnazione dei dipendenti,
- autorizza le trasferte di servizio e le altre assenze dal lavoro dei dipendenti della Scuola dell'infanzia,
- propone al Consiglio di amministrazione l'invio degli educatori e dei collaboratori professionali a visita medica in caso di compromissione dello stato psicofisico
- istituisce gruppi professionali quali organi ausiliari nell'attività della Scuola dell'infanzia,
- decide autonomamente sull'esecuzione di lavori e sull'acquisto di attrezzature nonché sull'acquisto di beni strumentali e di altri beni il cui valore singolo non supera l'importo di € 2.000,00, e oltre tale importo con il previo consenso del presidente del Consiglio di amministrazione,
- informa il Consiglio di amministrazione e il Collegio degli educatori sulle disposizioni e sulle decisioni degli organi di controllo amministrativo e professionale
- prepara le sedute del Collegio degli educatori e le presiede

- svolge le mansioni relative alla protezione dei dati personali e le mansioni relative all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni
- svolge le altre mansioni stabilite dal presente Statuto e dagli altri atti generali della Scuola dell'infanzia nonché le mansioni per le quali la legge, una norma attuativa o un atto generale non abbiano espressamente delegato altri organi della Scuola dell'infanzia.

Articolo 42

Nell'ambito dei propri poteri, il direttore può conferire ad altra persona una procura speciale o generale per la rappresentanza nei rapporti giuridici.

Il contenuto e la durata della procura sono determinati dal direttore.

Il direttore è tenuto a informare il Consiglio di amministrazione del rilascio della procura generale.

Articolo 43

In caso di temporaneo impedimento nello svolgimento delle mansioni direttive, il direttore della Scuola dell'infanzia è sostituito da una persona scelta tra i membri del Collegio degli educatori.

La persona di cui al comma 1 del presente articolo è scelta e nominata dal Consiglio di amministrazione.

La persona che sostituisce il direttore ha il diritto e il dovere di svolgere quelle mansioni del direttore la cui esecuzione non può essere rinviata fino al rientro del direttore.

Articolo 44

Può essere nominata direttore della scuola dell'infanzia la persona che soddisfa le seguenti condizioni:

– aver concluso un corso di studi del tipo corrispondente per il lavoro nel posto di educatore o di collaboratore professionale nella scuola dell'infanzia, che può essere:

- a) corso di studi universitari magistrali oppure
- b) corso di studi universitari integrati di primo e secondo livello oppure
- c) corso di studi professionali specialistici di secondo livello oppure
- d) corso di studi universitari triennali per educatore oppure
- e) corso di studi professionali del tipo corrispondente, ovvero corso di studi del tipo corrispondente con il quale è stato conseguito il titolo di studio superiore di educatore conformemente alle norme previgenti,

– aver superato l'esame professionale per educatore o collaboratore professionale, salvo che non sussista l'obbligo di sostenere l'esame professionale conformemente all'articolo 56 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare

– almeno cinque anni di esperienza lavorativa in un'istituzione prescolare nel posto di educatore o di collaboratore professionale.

Non può essere nominata direttore della scuola dell'infanzia la persona per il cui lavoro nella scuola dell'infanzia sussistono gli impedimenti di cui all'articolo 25 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare.

Il direttore è scelto in base a concorso pubblico bandito dal Consiglio di amministrazione della scuola dell'infanzia conformemente alla legge e allo statuto.

Il direttore è nominato e revocato dal Fondatore.

Il direttore è nominato per cinque anni e la stessa persona può essere rinominata.

Con la persona nominata direttore della scuola dell'infanzia viene stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno della durata di cinque anni.

X. ORGANI PROFESSIONALI E ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 45

Gli educatori, i collaboratori professionali e gli operatori sanitari costituiscono il Collegio degli educatori.

Il Collegio degli educatori partecipa alla definizione del piano e programma di lavoro della Scuola dell'infanzia, segue la realizzazione del piano e programma di lavoro, discute e delibera sulle questioni professionali dell'attività, stimola e promuove il lavoro professionale e svolge anche altre mansioni professionali stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dagli altri atti generali della Scuola dell'infanzia.

Articolo 46

Il Collegio degli educatori è presieduto dal direttore o da altra persona da lui autorizzata.

Il Collegio degli educatori opera in seduta.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti del numero complessivo dei membri del Collegio degli educatori.

Le sedute del Collegio degli educatori sono obbligatorie per tutti i suoi membri.

Le sedute del Collegio degli educatori si tengono secondo necessità e almeno quattro volte nell'anno pedagogico.

Nelle sedute viene redatto il verbale, firmato dal presidente della seduta e dal verbalizzante.

La convocazione, le modalità di funzionamento e di deliberazione nonché le altre questioni di competenza del Collegio degli educatori sono disciplinate più dettagliatamente dal regolamento di procedura adottato dal Collegio degli educatori.

Articolo 47

La Scuola dell'infanzia può avere anche altri organi di controllo, professionali e consultivi.

Sulla necessità di istituire gli organi di cui al comma 1 del presente articolo delibera il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore e con il consenso del Fondatore.

La delibera del Consiglio di amministrazione adottata conformemente al comma 2 del presente articolo deve contenere disposizioni sulla composizione, sulle modalità di istituzione, sull'ambito di attività e sulle competenze di tali organi.

XI. GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 48

La gestione finanziaria della Scuola dell'infanzia si svolge conformemente alla legge e alle norme.

La Scuola dell'infanzia consegue entrate dai mezzi del Fondatore, dalla vendita di servizi sul mercato, dai mezzi dell'unità di autogoverno locale (Città di Zara) nonché da altre fonti conformemente alla legge.

La Scuola dell'infanzia riscuote i servizi dai genitori, ovvero dai tutori dei bambini che frequentano la Scuola dell'infanzia, conformemente ai criteri stabiliti dal Fondatore tenendo conto dei contratti e delle norme in vigore, compreso il finanziamento da parte dell'unità di autogoverno locale.

Una parte dei mezzi per i programmi di bisogni pubblici nell'ambito dell'educazione prescolare è assicurata nel bilancio statale.

Si considerano bisogni pubblici nell'ambito dell'educazione prescolare i programmi di educazione e istruzione:

- per i bambini con difficoltà nello sviluppo
- per i bambini dotati,
- per i bambini della prima infanzia ed in età prescolare figli di cittadini croati all'estero,
- per i bambini della prima infanzia ed in età prescolare appartenenti alle minoranze nazionali
- il programma di prescuola.

Le modalità di utilizzo dei mezzi del bilancio statale e i criteri per il cofinanziamento dei singoli programmi di educazione e istruzione sopra indicati sono stabiliti dal ministro competente per l'istruzione.

Una parte dei mezzi può essere assicurata anche dal bilancio della Città di Zara, in base a contratti stipulati conformemente alle norme in vigore.

La Scuola dell'infanzia può partecipare a progetti nazionali e internazionali e conseguire mezzi dai fondi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, delle unità di autogoverno locale e regionale nonché da altre fonti, al fine di migliorare la qualità del lavoro e lo sviluppo dell'istituzione.

Articolo 49

La gestione contabile e la tenuta dei libri contabili, l'evidenza della gestione finanziaria e dei mezzi vengono affidate a un servizio autorizzato o a una persona assunta per tale posto di lavoro e si svolgono conformemente alla legge e alle norme emanate in base alla legge.

Articolo 50

La Scuola dell'infanzia adotta per ogni anno il piano finanziario e i rendiconti finanziari.

Qualora il piano finanziario per l'anno d'esercizio successivo non venga adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, viene adottato un piano finanziario provvisorio per un periodo di tre mesi.

L'ordinatore dell'esecuzione del piano finanziario è il direttore.

XII. ATTI GENERALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 51

La Scuola dell'infanzia ha i seguenti atti generali:

- lo Statuto,
- il Regolamento sull'organizzazione interna e sulle modalità di lavoro,
- il Regolamento sulla sicurezza sul lavoro,
- il Regolamento sulla protezione antincendio,
- il Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione,
- il Regolamento di procedura del Collegio degli educatori,
- il Regolamento sull'iscrizione dei bambini e sull'esercizio dei diritti e degli obblighi degli utenti dei servizi,
- gli altri atti generali adottati dal Consiglio di amministrazione conformemente alla legge, alle norme emanate in base alla legge e conformemente al presente Statuto.

Articolo 52

Lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione interna e sulle modalità di lavoro sono adottati dal Consiglio di amministrazione con il previo consenso del Fondatore.

Gli altri atti generali sono adottati dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o il presente Statuto non prevedano che siano adottati da un altro organo della Scuola dell'infanzia.

Le modifiche e le integrazioni degli atti generali si effettuano nel modo e secondo la procedura previsti per la loro adozione.

Articolo 53

Le disposizioni degli atti generali che disciplinano l'attività della Scuola dell'infanzia nello svolgimento dell'attività quale servizio pubblico devono essere accessibili al pubblico in modo appropriato.

Gli atti generali della Scuola dell'infanzia sono pubblicati mediante affissione sull'albo della Scuola dell'infanzia.

Gli atti generali sono pubblicati anche nei bollettini ufficiali, se tale pubblicazione è prevista dalle norme.

Gli atti generali della Scuola dell'infanzia entrano in vigore non prima dell'ottavo giorno dalla data di pubblicazione.

Articolo 54

Il direttore della Scuola dell'infanzia è tenuto a trasmettere in visione all'organo amministrativo competente, entro otto giorni dalla data di adozione, lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione interna e sulle modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia.

XIII. PATRIMONIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E RESPONSABILITÀ PER I SUOI OBBLIGHI

Articolo 55

Il patrimonio della Scuola dell'infanzia è costituito da beni, diritti e mezzi finanziari.

La Scuola dell'infanzia dispone del patrimonio alle condizioni e nei modi previsti dalla legge, dalle altre norme emanate in base alla legge e dal presente Statuto.

Il patrimonio della Scuola dell'infanzia è costituito dai mezzi di lavoro procurati dal Fondatore, acquisiti mediante l'erogazione di servizi e la vendita di prodotti, mediante donazioni ovvero procurati da altre fonti previste dalla legge e dalle altre norme.

Articolo 56

Il Fondatore assicura i mezzi di lavoro e tutte le altre condizioni necessarie alla continua e stabile attuazione del programma di lavoro dell'educazione e istruzione prescolare nonché della cura dei bambini in età prescolare.

Articolo 57

La Scuola dell'infanzia riscuote i propri servizi dai genitori – utenti dei servizi, conformemente ai criteri stabiliti dal Fondatore tenendo conto dei contratti e delle norme in vigore, compreso il finanziamento da parte dell'unità di autogoverno locale.

Qualora la Scuola dell'infanzia consegua un utile nello svolgimento della propria attività, è tenuta a utilizzare tale utile per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, conformemente alla legge e alle norme emanate in base alla legge.

Sulla ripartizione dell'utile della Scuola dell'infanzia delibera il Fondatore conformemente alla legge.

Articolo 58

Per gli obblighi assunti nei rapporti giuridici la Scuola dell'infanzia risponde con l'intero proprio patrimonio.

Il Fondatore risponde in solido e illimitatamente per gli obblighi della Scuola dell'infanzia.

Articolo 59

Gli organi della Scuola dell'infanzia non possono, senza il consenso del Fondatore:

- acquistare, gravare o alienare un bene immobile,
- acquistare, gravare o alienare beni mobili il cui valore singolo supera l'importo di € 5.000,00,
- stipulare un contratto di mutuo,
- concedere in locazione gli edifici e gli spazi della Scuola dell'infanzia,
- modificare la destinazione degli edifici e degli spazi,
- modificare l'attività,
- stabilire i programmi che la scuola dell'infanzia realizzerà,
- fondare un'altra persona giuridica.

XIV. PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ

Articolo 60

L'attività della Scuola dell'infanzia è pubblica.

Mediante la pubblicazione dello Statuto e degli atti generali sulle condizioni e sulle modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia quale servizio pubblico sull'albo della Scuola dell'infanzia, nonché mediante la comunicazione di informazioni ai mezzi di comunicazione di massa, il pubblico ovvero i genitori, i tutori, i cittadini e le altre persone giuridiche vengono informati

sull'organizzazione dell'attività della Scuola dell'infanzia, sulle condizioni e sulle modalità di realizzazione del programma di lavoro della Scuola dell'infanzia, sui prezzi dei servizi della Scuola dell'infanzia nonché sull'attività della Scuola dell'infanzia quale istituzione che svolge l'attività di educazione e istruzione prescolare quale servizio pubblico.

Articolo 61

La Scuola dell'infanzia è tenuta a:

- fornire immediatamente o, eccezionalmente, entro un termine adeguato, alle persone giuridiche e fisiche interessate che ne facciano richiesta, informazioni sulle condizioni e sulle modalità di erogazione dei propri servizi e sullo svolgimento delle mansioni rientranti nella propria attività, nonché i dati e le istruzioni necessari,
- fornire entro un termine ragionevole ai mezzi di comunicazione di massa, su loro richiesta, informazioni sullo svolgimento della propria attività e consentire loro la visione della relativa documentazione.

Quando la Scuola dell'infanzia organizza convegni scientifici, professionali e di altra natura su questioni di interesse pubblico, è tenuta a informarne i mezzi di comunicazione di massa e a consentire loro la presenza agli incontri.

Articolo 62

Le informazioni e i dati sullo svolgimento dell'attività o la visione della documentazione della Scuola dell'infanzia possono essere forniti soltanto dal direttore o da un dipendente della Scuola dell'infanzia da lui autorizzato.

XV. SEGRETO D'UFFICIO E SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 63

La Scuola dell'infanzia nega la comunicazione di informazioni ovvero la visione della documentazione qualora questa sia definita dalla legge o dallo Statuto quale segreto d'ufficio, aziendale, scientifico o artistico nonché quando si riferisce a dati personali di persone fisiche.

Articolo 64

Si considerano segreto d'ufficio: i documenti che il Consiglio di amministrazione e il direttore dichiarano segreto d'ufficio, i dati che l'organo competente comunica alla Scuola dell'infanzia come riservati, le misure e le modalità di intervento in caso di insorgenza di circostanze straordinarie, i documenti relativi alla difesa, il piano di protezione fisica e tecnica dei dipendenti e del patrimonio della Scuola dell'infanzia nonché gli altri atti e dati la cui comunicazione a persona non autorizzata sarebbe contraria agli interessi della Scuola dell'infanzia e del fondatore.

Articolo 65

Tutti i dipendenti della Scuola dell'infanzia sono tenuti a custodire i dati e i documenti che si considerano segreto d'ufficio, indipendentemente dal modo in cui ne sono venuti a conoscenza.

L'obbligo di custodire il segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso la Scuola dell'infanzia.

Articolo 66

I dati e i documenti che si considerano segreto d'ufficio possono essere trasmessi agli organi autorizzati dalla legge, nonché alle persone la cui autorizzazione deriva dalla funzione che svolgono.

Articolo 67

Si considera segreto professionale tutto ciò che i dipendenti della Scuola dell'infanzia vengono a sapere sui bambini, sui loro genitori e tutori, la cui divulgazione al pubblico potrebbe arrecare danno ai bambini, ai loro genitori o tutori.

Articolo 68

Il Consiglio di amministrazione e il direttore controllano la custodia del segreto d'ufficio e del segreto professionale.

La violazione della custodia del segreto d'ufficio e del segreto professionale può costituire, a seconda della gravità delle conseguenze verificatesi, motivo di risoluzione del contratto di lavoro nonché di responsabilità patrimoniale, penale e di altra natura.

XVI. CONTROLLO

Articolo 69

Il controllo sull'attività della Scuola dell'infanzia è esercitato dagli organi autorizzati dell'amministrazione statale e dalle istituzioni pubbliche autorizzate conformemente alla legge e alle norme emanate in base alla legge.

Oltre agli organi e agli enti autorizzati di cui al comma 1 del presente articolo, il controllo dell'attività e della gestione della Scuola dell'infanzia è esercitato anche dal Consiglio di amministrazione conformemente ai propri poteri, nonché dagli organi e dalle persone all'uopo autorizzati dal Fondatore.

Il direttore, il Consiglio di amministrazione e gli altri dipendenti della Scuola dell'infanzia sono tenuti a collaborare con gli organi e le persone autorizzati che esercitano il controllo.

XVII. DIPENDENTI E RAPPORTI DI LAVORO

Articolo 70

Nella Scuola dell'infanzia le mansioni di cura, educazione e istruzione, di assistenza sociale e sanitaria nonché di cura dei bambini sono svolte da educatori e collaboratori professionali.

Oltre agli operatori educativo-istruttivi di cui al comma 1 del presente articolo, nella scuola dell'infanzia operano anche altri dipendenti che svolgono mansioni amministrativo-tecniche e ausiliarie.

Articolo 71

Possono essere educatori e collaboratori professionali nella Scuola dell'infanzia le persone che possiedono il tipo e il grado di qualifica professionale corrispondenti, l'esame superato nonché l'idoneità sanitaria accertata.

Possono essere altri dipendenti le persone che soddisfano le condizioni prescritte per le mansioni che svolgono.

Articolo 72

I rapporti di lavoro nella Scuola dell'infanzia sono disciplinati conformemente alle norme che regolano l'ambito dell'educazione prescolare e alle norme generali sul lavoro.

Articolo 73

Le mansioni giuridiche e professionali nonché le mansioni relative ai rapporti di lavoro sono svolte in base a contratto di lavoro ovvero sono affidate a un idoneo servizio autorizzato.

XVIII. COLLABORAZIONE CON IL SINDACATO

Articolo 74

L'organizzazione sindacale nella Scuola dell'infanzia è libera.

La Scuola dell'infanzia è tenuta ad assicurare le condizioni per l'attività del fiduciario sindacale nonché per l'esercizio dei suoi diritti conformemente alla legge.

Il direttore e il Consiglio di amministrazione sono tenuti ad assicurare l'assistenza necessaria all'attività della sezione sindacale e a fornirle tempestivamente i dati e le informazioni necessari conformemente alla legge.

Lo sciopero nella Scuola dell'infanzia può essere organizzato soltanto alle condizioni prescritte dalla legge.

In caso di sciopero, il comitato di sciopero, il direttore della Scuola dell'infanzia e il Consiglio di amministrazione sono tenuti ad assicurare ai bambini che durante lo sciopero frequentano i programmi della scuola dell'infanzia adeguata cura, alimentazione, tutela sanitaria e assistenza.

Articolo 75

La sezione sindacale può presentare al direttore e al Consiglio di amministrazione proposte, pareri e osservazioni in merito all'esercizio dei diritti dei dipendenti e alla tutela di tali diritti.

Il direttore e il Consiglio di amministrazione sono tenuti a pronunciarsi sui suddetti atti e a informare la sezione sindacale della propria posizione, nonché ad adottare altre misure conformemente alla legge.

Articolo 76

Quando il Consiglio di amministrazione tratta e delibera sull'esercizio dei diritti dei dipendenti e sulle loro richieste, invita alla seduta il rappresentante autorizzato del sindacato, il quale ha il diritto di esporre le proprie posizioni e di proporre delibere e conclusioni ai fini della tutela dell'iscritto al sindacato.

Articolo 77

Qualora nella Scuola dell'infanzia venga costituito il consiglio dei dipendenti, ai rapporti reciproci tra gli organi di gestione e il consiglio dei dipendenti si applicheranno direttamente le disposizioni della Legge sul lavoro che regolano tali rapporti.

XIX. TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 78

I dipendenti della Scuola dell'infanzia hanno il diritto e il dovere di adottare, nell'ambito delle proprie mansioni e dei propri compiti, misure di tutela e di miglioramento dell'ambiente.

Ogni dipendente è tenuto ad avvertire il Consiglio di amministrazione e il direttore delle attività che mettono in pericolo l'ambiente.

Il dipendente può rifiutare l'esecuzione di mansioni e compiti con i quali arreherebbe un danno irreparabile all'ambiente.

La mancata adozione delle misure di tutela dell'ambiente costituisce grave violazione degli obblighi di lavoro.

Articolo 79

Nell'attuazione del programma educativo-istruttivo la Scuola dell'infanzia dedica particolare attenzione all'educazione dei bambini alla conservazione e alla tutela dell'ambiente umano.

Articolo 80

La Scuola dell'infanzia opera autonomamente o insieme ai genitori ovvero ai tutori, agli organi dell'amministrazione statale e dell'amministrazione e dell'autogoverno locale del proprio territorio nonché ad altre persone giuridiche al fine di valorizzare gli spazi di lavoro e l'ambiente della Scuola dell'infanzia.

Il programma di lavoro della Scuola dell'infanzia relativo all'attuazione della tutela dell'ambiente costituisce parte integrante del Piano e programma annuale di lavoro della Scuola dell'infanzia.

XX. GENITORI OVVERO TUTORI DEI BAMBINI

Articolo 81

Al fine di realizzare nel modo più efficace gli obiettivi dell'educazione e dell'istruzione prescolare, la Scuola dell'infanzia collabora con i genitori ovvero con i tutori dei bambini utenti dei servizi.

La collaborazione della Scuola dell'infanzia con i genitori ovvero con i tutori dei bambini si realizza mediante colloqui individuali, riunioni collettive, l'organizzazione di laboratori per bambini ai quali partecipano i genitori e in altri modi.

Articolo 82

I genitori ovvero i tutori dei bambini partecipano alla gestione della Scuola dell'infanzia nel modo stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

I genitori ovvero i tutori dei bambini sono tenuti a seguire il lavoro con i bambini e i loro progressi, nonché a presenziare alle riunioni dei genitori e agli inviti della Scuola dell'infanzia e a collaborare con essa.

Articolo 83

L'esercizio dei diritti e degli obblighi dei genitori ovvero dei tutori dei bambini nonché la collaborazione con la Scuola dell'infanzia sono disciplinati più dettagliatamente da apposito regolamento.

XXI. DOCUMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 84

La Scuola dell'infanzia tiene la documentazione pedagogica e sanitaria nonché l'evidenza dei bambini stabilite dalla legge e dalle altre norme.

Articolo 85

Nella Scuola dell'infanzia viene tenuta la documentazione amministrativa, contabile, di registrazione contabile e finanziaria conformemente alla legge e alle altre norme.

La documentazione pedagogica e sanitaria è tenuta in forma scritta o elettronica.

I moduli della documentazione e dell'evidenza sanitaria sono prescritti dal ministro competente per la sanità.

I mezzi per la tenuta della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo sono assicurati dal Fondatore.

Presso il ministero competente per l'istruzione è tenuto il registro elettronico comune delle istituzioni prescolari in forma elettronica (di seguito: e-Matica), che contiene le seguenti evidenze:

- il Registro delle istituzioni,
- l'Evidenza dell'attività educativo-istruttiva nelle istituzioni per ogni anno pedagogico,
- il Registro dei bambini nelle istituzioni,
- il Registro dei dipendenti delle istituzioni.

I dati nel Registro delle istituzioni sono inseriti dal ministero competente per l'istruzione, mentre i dati nelle altre evidenze sono inseriti dalla Scuola dell'infanzia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

I dati dell'e-Matica devono essere protetti da abusi, distruzione, perdita, modifiche o accessi non autorizzati, conformemente alle disposizioni della norma che disciplina la protezione dei dati personali.

XXII. DIFESA

Articolo 86

Conformemente alla legge e alle norme emanate in base alla legge, la Scuola dell'infanzia è tenuta ad assicurare le condizioni di operatività in condizioni di guerra, in condizioni di minaccia diretta all'indipendenza e all'unità della Repubblica di Croazia nonché in altre circostanze straordinarie.

XXIII. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 87

La Scuola dell'infanzia cessa la propria attività alle condizioni e nei modi prescritti dalla Legge sulle istituzioni e dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolare.

Con la delibera sulla cessazione dell'attività della Scuola dell'infanzia vengono determinati il termine e le modalità di cessazione della sua attività e viene disciplinata la modalità di collocamento dei bambini che frequentavano la Scuola dell'infanzia presso altre istituzioni idonee.

XXIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88

Il presente Statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione con il consenso del Fondatore.

Il Fondatore della Scuola dell'infanzia, l'Unione Italiana di Fiume, Uljarska 1, OIB: 10823861913, iscritta nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia con il numero 00001921, ha dato il previo consenso alla proposta di Statuto con la Delibera CLASSE: 013-04/2026-14/4, N. PROT.: 2170-67-02-26-3 del 19 maggio 2026.

Articolo 89

La Scuola dell'infanzia è tenuta ad adottare gli atti generali di cui all'articolo 51 del presente Statuto entro 90 giorni dalla data di adozione dello Statuto.

Fino all'adozione degli atti di cui al comma precedente si applicano gli atti vigenti della Scuola dell'infanzia, se non sono in contrasto con il testo dello statuto e con la legge.

Articolo 90

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla data di pubblicazione sull'albo della Scuola dell'infanzia.

Articolo 91

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di avere efficacia lo Statuto del Talijanski dječji vrtić Pinocchio – Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio, nonché tutte le sue modifiche e integrazioni.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roberta Lakošeljac

A Zara, 08.04.2026

CLASSE: 100-01/26-01

N. PROT.: 2198-1-100-26-04